



DECRETO-LEGGE 13 GIUGNO 2023 N. 69

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'UE e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

"DL SALVAINFRAZIONI"

Nota di Aggiornamento

28 giugno 2023

Abstract

Publicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 (di seguito, il DL), recante “*disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*”.

Il testo è in discussione al Senato per la conversione (A.S. 755) e assegnato alla 4^a Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea) in sede referente. Il provvedimento si inserisce nell’alveo degli atti derivanti dalla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’UE, contenendo una serie di disposizioni la cui approvazione si rende necessaria a fronte di atti normativi dell’Unione o di sentenze della Corte di giustizia, ovvero dell’avvio di procedure d’infrazione nei confronti dell’Italia che comportano obblighi statali di adeguamento.

Nel merito, il provvedimento interviene su diverse materie oggetto di procedura di infrazione: dall’agevolazione in materia d’imposta di registro per l’acquisto della prima casa, alle misure di tutela nei procedimenti penali e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo; dalla disciplina del personale volontario e a tempo determinato del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, alle misure per il miglioramento della qualità dell’aria e della prevenzione dei rischi connessi all’esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Quanto alle procedure di pre-infrazione, il provvedimento agevola la chiusura dei casi aperti alla Commissione europea in relazione alle disposizioni in materia di: garanzia dei depositi bancari; cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali; pubblicità nel settore sanitario; rilascio dei passaporti; verifica dell’efficienza degli investimenti nella rete di distribuzione del gas.



Sommario

Abstract	1
1. Premessa	3
2. Misure di interesse	3

1. Premessa

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 (di seguito, il DL), recante “disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”.

In linea con quanto previsto dalle norme sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, il DL contiene una serie di disposizioni la cui approvazione si rende necessaria a fronte di atti normativi dell’Unione o di sentenze della Corte di giustizia, ovvero dell’avvio di procedure d’infrazione nei confronti dell’Italia che comportano obblighi statali di adeguamento.

In particolare, il DL mira ad agevolare la chiusura di 8 procedure di infrazione (tra cui si segnalano, in particolare, quelle in tema di miglioramento della qualità dell’aria e di prevenzione dei rischi connessi all’esposizione alle radiazioni ionizzanti), di 7 casi di pre-infrazione (tra cui si segnalano: garanzia dei depositi bancari; cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali; pubblicità nel settore sanitario; rilascio dei passaporti; verifica dell’efficienza degli investimenti nella rete di distribuzione del gas) e di un caso di aiuto di Stato, nonché ad adeguare l’ordinamento nazionale a 4 Regolamenti e a una Direttiva europei.

Di seguito le principali norme di interesse.

2. Misure di interesse

Il DL interviene sulla disciplina della cooperazione tra Autorità degli Stati membri UE, attribuendo il **potere alla Consob di trasmettere alle autorità competenti di un Paese terzo carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali** o da imprese di revisione contabile abilitati in Italia, nonché relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni in esame (art. 3).

Disponendo la sostituzione dell’art. 1, co. 525, legge n. 145/2018, l’art. 6 del DL introduce, rispetto al dettato normativo previgente, il divieto espresso per le strutture sanitarie private e per gli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di introdurre nell’**informazione sanitaria avente carattere pubblicitario** “*qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo, tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possano determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari*”.

Il DL modifica la **disciplina dell’imposta di registro** sull’abitazione principale, per consentire la fruizione della specifica agevolazione anche all’acquirente trasferito all’estero per ragioni di lavoro e che abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento (art. 2). Viene, inoltre, superato il precedente collegamento alla cittadinanza italiana che non includeva anche lo *status* di migrante.

Viene, altresì, estesa con le disposizioni contenute nell'articolo 5, la possibilità di cumulare i periodi di **assicurazione presso l'INPS** con quelli maturati presso organizzazioni internazionali ai fini del conseguimento del diritto alla pensione.

L'art. 7 istituisce un **Fondo volto a finanziare, a livello territoriale, i singoli programmi specifici di misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria**, anche attraverso bandi e programmi di finanziamento delle attività necessarie a individuare le "aree prioritarie", cioè le aree in cui si stima che la concentrazione media annua di attività di radon in aria superi il livello di riferimento in un numero significativo di edifici. Per il triennio 2023-2025, la dotazione annuale del Fondo ammonterà a 10 milioni di euro.

In un'ottica di complementarietà con la misura precedente, l'art. 8 istituisce un **Fondo finalizzato a finanziare l'attuazione di interventi di riduzione e prevenzione della concentrazione di radon indoor** in eventuale sinergia con i programmi di risparmio energetico e di qualità dell'aria in ambienti chiusi. Al Fondo è affidata una dotazione complessiva pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031,

Ai Fondi, istituiti ai sensi degli articoli 7 e 8, accedono le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dell'individuazione delle aree prioritarie. Le risorse saranno attribuite mediante decreti interministeriali, da emanarsi entro i prossimi 4 mesi.

Per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria, l'art. 9 del DL innova il codice della strada, introducendo la possibilità per i comuni, di **differenziare per categoria di veicoli o utenti i tempi massimi di permanenza all'interno di una determinata zona a traffico limitato**.

Nel contesto della disciplina del raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali, l'art. 10, con l'obiettivo di limitare progressivamente tali pratiche agricole, nonché di creare **filiera di valorizzazione del materiale vegetale naturale**, autorizza le regioni e le province autonome a incentivare l'attività di raccolta, trasformazione e impiego di tale materiale per fini energetici e per altre finalità, come la produzione di materiali e prodotti. Per il raggiungimento di tale obiettivo ambientale, i Ministeri e le autorità competenti potranno inoltre promuovere accordi di programma con soggetti pubblici e privati, incluse le associazioni di categoria del settore.

In attuazione dell'articolo 110 del regolamento (UE) 2017/1001, l'art. 16 del DL attribuisce al Ministero della giustizia l'autorità di **verificare l'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale**, come unica formalità per l'apposizione della formula esecutiva del titolo.

Il DL interviene, inoltre, in materia di **interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza**, modificando il Testo Unico Immigrazione, con l'obiettivo di dare piena applicazione, nell'ordinamento interno, alle norme unionali in materia di autorizzazione ai viaggi e di registrazione dei dati degli stranieri in ingresso e in uscita dalle frontiere esterne Schengen nazionali (art. 18).

Di interesse la modifica all'art. 4, comma 1, del TUI che prevede, per l'ingresso nel territorio dello Stato, anche l'«autorizzazione ai viaggi» prevista dal Regolamento UE n. 1240/2018. Viene aggiunto, conseguentemente, il comma 1-*bis*, che, precisando come l'ingresso in Italia possa avvenire soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti, introduce un esplicito riferimento ai casi di forza maggiore e di eccezione previsti a dalle norme europee (Regolamento UE n. 2016/399). Tale norma è immediatamente applicabile.

Con l'introduzione del comma 1-*quater* sono, inoltre, superate le disposizioni attualmente previste per la timbratura sui documenti di viaggio (art. 7, co. 2, e 8, co. 1, D.P.R. n. 394/1999, abrogati dal DL), dal momento che il Regolamento UE n. 2226/2017 ha introdotto le procedure unionali di registrazione nel sistema di ingressi/uscite dei dati degli stranieri in ingresso e in uscita dalle frontiere esterne. La disposizione contenute nel nuovo comma consente, inoltre, all'Italia di poter esercitare l'azione prevista dal novellato art. 11 Regolamento UE n. 399/2016, che prevede la facoltà per gli Stati membri di poter apporre un timbro sul documento di viaggio dei cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno e di un visto per soggiorno di lunga durata rilasciata da detto Stato membro.

Con l'introduzione del comma 2-*bis*, viene precisato, tra l'altro, che «l'autorizzazione ai viaggi» è rilasciata, rifiutata, annullata o revocata dall'Unità nazionale ETIAS (European travel information ad authorisation system) e che avverso le decisioni adottate è competente il giudice amministrativo, secondo le norme del codice del processo amministrativo.

I successivi commi 2-*quater*, 2-*quinquies* e 2-*sexies* delineano la disciplina per gli stranieri il cui soggiorno supera i termini di legge, prevedendo, come regola ordinaria, l'adozione da parte del Prefetto del provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, mentre, nel caso in cui lo straniero fuori termine sia rintracciato in uscita alla frontiera, l'adozione un provvedimento di divieto di reingresso.

Le modifiche introdotte dall'art. 18 del DL si applicano, salvo talune eccezioni, a decorrere dalla data di avvio in esercizio dei relativi sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza, comunicata ufficialmente dalla Commissione europea.

Sono apportate modifiche al trattamento fiscale degli utili derivanti dalle attività commerciali svolte dalle **Federazioni sportive nazionali**, prevedendo che il regime di non imponibilità ai fini IRES e IRAP sia applicabile a condizione che tali utili siano impiegati integralmente (nella precedente versione era previsto l'impiego in misura pari al 20%) nell'attività statutarie non commerciali. Viene, altresì specificato che tale misura non costituisce aiuto di Stato ex art. 107 TFUE (art. 19).

Con riferimento al Caso SA.50274 (2018/EO), l'art. 21 del DL introduce 2 modifiche in materia di **regime di interrompibilità elettrica**, disciplinata dall'articolo 30 della L. n. 99/2009, nonché inserisce una nuova previsione riguardante i **servizi innovativi per esigenze di sicurezza**.

Come evidenziato dalla Relazione illustrativa, il servizio di interrompibilità elettrica rappresenta uno degli strumenti più efficaci per assicurare la sicurezza del sistema elettrico nazionale ed è parte integrante del sistema di difesa della rete nazionale, consentendo di mitigare il rischio di disalimentazioni diffuse in presenza di eventi improvvisi (perdita di gruppi di generazione e/o guasti su componenti di rete importanti).

In particolare, il 1° comma dell'art. 21 del DL riformula il co. 18 dell'art. 30 L. n. 99/2009, che attribuisce ad ARERA il compito di individuare criteri e modalità per l'assegnazione delle risorse interrompibili, introducendo, rispetto alla precedente formulazione, un obbligo di coerenza rispetto alle esigenze di immediatezza del servizio e nel rispetto dei principi di neutralità tecnologica. Viene inoltre specificato che alle procedure di gare al ribasso possono partecipare, oltre agli utenti finali, anche gli accumuli.

Il medesimo 1° comma dell'art. 21 del DL abroga, inoltre, l'art. 30, co. 19, della stessa L. n. 99/2009, che esentava i clienti finali che prestano servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza dall'applicazione dei corrispettivi definiti dall'Autorità di regolazione in merito ai prelievi di energia elettrica nei siti che hanno contrattualizzato una potenza interrompibile non inferiore a 40 MW per sito e solo per la quota parte sottesa alla potenza interrompibile.

Si tratta di un intervento che risponde a una richiesta della Commissione europea che ha evidenziato alcune criticità relative al meccanismo di interrompibilità finora operativo, ritenuto non compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di stato, invitando il Ministero a procedere alle modifiche necessarie.

Tuttavia, la Commissione ha richiesto di apportare le conseguenti necessarie modifiche alla norma in occasione della scadenza dell'attuale procedura del servizio di interrompibilità, ovvero il 31 dicembre 2023 e, quindi, l'auspicio è che durante l'esame parlamentare venga approvato un correttivo che differisca l'abrogazione del comma 19 a decorrere dal 1° gennaio 2024. In tal modo, si eviterebbe peraltro di arrecare ingiustificati pregiudizi al sistema produttivo, derivanti dall'immediata abrogazione di un servizio in corso.

Al riguardo, si rileva, inoltre, che il raggiungimento della milestone M1C2-14 imporrà l'installazione, entro il 31 dicembre 2025, di almeno 33 milioni di contatori intelligenti di seconda generazione. In Italia, i contatori attivi sono circa 36 milioni, la metà dei quali già di seconda generazione. L'individuazione di misure per la promozione dei contatori intelligenti costituisce, ai fini del PNRR, un elemento qualificante della citata Legge sulla concorrenza 2022, che andrà adottata entro il 31 dicembre 2023.

L'art. 22 del DL interviene in materia di verifica dell'**efficienza degli investimenti nella rete di distribuzione del gas ai fini della copertura tariffaria**, abrogando il comma 4-*bis* dell'articolo 23 del d.lgs. n. 164/2000, che poneva l'obbligo, a carico di ARERA, di riconoscere una integrale copertura tariffaria degli investimenti relativi al potenziamento o alla nuova costruzione di reti e impianti in comuni metanizzati o da metanizzare, in specifiche località del Paese (comuni montani e del Mezzogiorno). In proposito, si rileva che la volontà di abrogare tale disposizione si era già palesata in occasione della predisposizione della bozza del DDL Concorrenza 2022.

In particolare, tale disposizione, inserita in sede di conversione dall'art. 114-*ter*, co. 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (DL Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, sancisce un obbligo a carico di ARERA di riconoscere un'integrale copertura tariffaria degli investimenti relativi al potenziamento o alla nuova costruzione di reti e impianti in comuni metanizzati o da metanizzare, nelle richiamate, specifiche località del Paese. Secondo la disposizione abrogata, si considera presuntivamente valutata l'efficienza dell'investimento, superando la regola generale prevista per gli sviluppi infrastrutturali delle reti di distribuzione del gas naturale, che richiede lo svolgimento di analisi costi-benefici. Stando alla Relazione tecnica al DDL Concorrenza, la norma in questione, imponendo ad ARERA di riconoscere integralmente i costi sostenuti per gli investimenti in determinate località, può determinare, quale primaria conseguenza, un improprio incremento delle tariffe e dei connessi oneri posti a carico dei consumatori finali di gas, chiamati a sostenere dal punto di vista tariffario il costo di infrastrutture potenzialmente inefficienti.

Il DL, con l'articolo 24, reca poi attuazione della direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, che modifica la direttiva 2006/1/CE relativa all'utilizzazione di **veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada**. In particolare, la norma: *i*) apporta modifiche all'art. 84 del codice della strada; *ii*) interviene in materia di condizioni contrattuali del noleggio e di documentazione da tenere a bordo; *iii*) individua presso il Ministero delle infrastrutture, il punto di contatto nazionale rispetto agli impegni di cooperazione con le Autorità degli altri Stati membri; *iv*) abroga il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601 non più coordinato con le disposizioni europee.

Viene, infine, modificato il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198 in materia di **pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare** (art. 25). Tra le modifiche, oltre alla miglior specificazione del campo di applicazione (espressamente prevedendone la competenza anche nei casi in cui sia stabilito in Italia il solo acquirente), si segnala la previsione in materia di annullamento ordini, ove si specifica come sleale l'annullamento da parte dell'acquirente di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non possa trovare destinazioni alternative per i propri prodotti. La nuova formulazione specifica, a titolo di presunzione, che un preavviso inferiore a 30 giorni debba essere sempre considerato breve ai sensi della norma.